



CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

### Determinazione Dirigenziale

**Oggetto: Società di capitali - accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento senza liquidazione ai sensi dell'art. 40, co.2-8 decreto legge 16/07/2020, nr. 76 conv. con modificazioni dalla legge 11/09/2020, nr. 120**

#### Il Conservatore del Registro Imprese

**Visto** il vigente regolamento camerale sull'organizzazione degli uffici e servizi camerali, adottato con deliberazione di giunta camerale n.742 del 12 luglio 2003 come modificata da delibera consiglio camerale n.11 del 25 giugno 2007;

#### Visti

- l'art.2188 del cod.civ. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni introdotte per effetto del *Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura* e, in particolare, l'art.8 che disciplina il registro delle imprese nonché il corrispondente regolamento di attuazione approvato con D.P.R del 7 dicembre 1995, n.581;
- la legge 24 novembre 2000, n.340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi*";
- le norme sullo scioglimento e la liquidazione della società di capitali e nello specifico l'art. 2490 cod. civ. 6^ co. che testualmente recita: "*Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495 c.c.*", a mente del quale deriva per il liquidatore l'obbligo di depositare il bilancio annuale, che costituisce quindi elemento certo della soggettività sociale;
- il 1° e 2° co. dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n.76, "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con legge 11 settembre 2020, n.120, che novellando le norme sullo scioglimento e la liquidazione hanno disposto che all'adozione di alcuni atti inerenti le procedure d'ufficio (tra le quali rientrano quelle previste dall'art. 2490, 6° co.) possa provvedere il Conservatore;

**Considerato** che il 2° c. dell'art.40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali ed ha, in particolare, previsto che costituisce **causa di scioglimento senza liquidazione** l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione in concomitanza con il

verificarsi di almeno uno delle seguenti circostanze:

- il permanere del capitale in lire;
- l'omessa presentazione al registro delle imprese della dichiarazione art. 16 comma 12-undecies legge n. 2/2009 necessaria per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del soppresso libro soci;

**Preso atto** che il procedimento di accertamento dell'anzidetta causa di scioglimento, finalizzato alla cancellazione d'ufficio, è disciplinato dai commi 3, 4, 5 e 6 del richiamato articolo di legge;

**Visto** l'elenco delle società estratto tramite "*Cruscotto Qualità*" - servizio online di InfoCamere;

**Constatato** che le società annoverate in elenco presentano le caratteristiche sopra elencate (omesso deposito del bilancio per almeno 5 anni consecutivi in concorrenza con il permanere del capitale in lire e/o con l'omessa dichiarazione di allineamento al libro soci);

**Tenuto presente** che

- ai sensi del co.4 dell'art.40, il procedimento si avvia con la determinazione del Conservatore della Camera di Commercio, nella cui provincia insiste la sede legale della società, che accerta il verificarsi di una delle cause di scioglimento;
- detta determinazione deve essere iscritta nel Registro Imprese, sulla posizione delle società destinatarie del medesimo provvedimento;
- l'avvio del procedimento e quindi, l'adozione del provvedimento e la sua iscrizione, devono essere portate a conoscenza degli amministratori delle società interessate;
- agli amministratori deve essere assegnato un termine di 60 gg. per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività ovvero per presentare le domande di iscrizione degli atti non depositati ed iscritti (bilanci, rinnovi di cariche etc.);
- allo spirare del termine di cui al 4° co., il Conservatore, a favore delle società che dovessero riscontrare l'invito ad aggiornare la loro posizione, provvederà ad emettere un provvedimento di revoca dello scioglimento;

**Considerato** che

- la novella introduce, quindi, un sistema per "ripulire" il registro delle imprese da società non più operative in modo da rispondere all'esigenza manifestata dal mercato di disporre, in maniera rapida di informazioni certificate tramite un pubblico registro;
- detta "*pulizia*" del registro delle imprese, oltre a consentire di migliorare la qualità e l'attualità dei dati in esso contenuti, permette di quantificare, rendendolo attendibile, l'importo del diritto annuo;
- è d'obbligo informare dell'avvio del presente provvedimento sia le società destinatarie sia i rispettivi amministratori senza tuttavia servirsi della posta cartacea e della raccomandata con avviso di ricevimento, il cui utilizzo comporterebbe un notevole dispendio economico e non darebbe certezza della notifica, specie nei casi di mancata reperibilità presso la sede legale o presso le

residenze dei liquidatori che risultano iscritte nel R.I.;

-si tratta di imprese la maggior parte delle quali o sono inadempienti all'obbligo di iscrivere nel R.I. un indirizzo PEC valido ed univoco oppure hanno un indirizzo PEC revocato o inesistente, sicché risulterebbe problematico raggiungere ciascuna impresa in maniera diretta;

-per ragioni di celerità, di contenimento dei costi e di gestione del personale, appare pertanto più conveniente portare il presente provvedimento a conoscenza delle imprese attraverso la pubblicazione del medesimo provvedimento sul sito camerale [www.me.camcom.it](http://www.me.camcom.it) e la diffusione della notizia a mezzo stampa;

-infatti, a mente dell'art. 8 della L. nr.241/1990 e ss.mm.ii., *“qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

-in base all' art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 rubricato ***Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea*** *“A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*;

-il d.lgs del 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. ha legittimato la pubblica amministrazione ad utilizzare i mezzi informatici sia per l'adozione che per la comunicazione dei propri atti;

-l'Albo camerale della Camera di Commercio di Messina è on line ed è liberamente consultabile nella sezione ad esso dedicata nel sito internet istituzionale;

-il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo camerale per il tempo prescritto dalla norma e, in modo permanente, sul sito istituzionale;

-dell'avvio della procedura di cancellazione verrà data notizia anche a mezzo stampa, contestualmente saranno informati gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

-il medesimo provvedimento sarà notificato via Pec a quelle società che al momento della pubblicazione di questa determinazione risulteranno aver iscritto un indirizzo pec valido e attivo nel R.I.;

### **Determina**

a) di accertare il verificarsi della causa di scioglimento senza liquidazione di cui al co.3 dell'art. 40 del D.L. n.76/2020 conv. in legge n.120/2020 per le società di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente determinazione;

b) di pubblicare la presente determina nell'albo camerale e in modo permanente sul sito istituzionale della camera, nella sezione *“Cancellazioni d'ufficio dal registro delle imprese - società di capitali”*,

insieme all'elenco delle società per le quali si è avviato il presente procedimento, avendo accertato che le medesime società non depositano, da oltre 5 anni consecutivi, il bilancio d'esercizio;

c) di iscrivere d'ufficio, per i motivi sopra esposti, lo stato di scioglimento senza liquidazione sulla posizione di ciascuna società inclusa in elenco;

d) di assegnare, agli amministratori delle società interessate, il termine di 60 (sessanta) giorni per presentare eventuali controdeduzioni o per depositare i documenti necessari a dimostrare la necessità di continuare l'attività;

e) di cancellare dal registro delle imprese quelle società per le quali si verifichi la decorrenza dei termini di pubblicazione della presente determinazione senza ricevimento di richieste “*motivate*” di interruzione del procedimento o deposito degli atti non iscritti;

f) di provvedere, eventualmente, con successivo provvedimento, a revocare la presente determinazione a favore di quelle società che dovessero presentare richiesta giustificata di interruzione del procedimento.

**Il Conservatore del Registro Imprese**

Dott.ssa Paola Sabella